
Quesito n.1

Il primo quesito viene posto in riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul triennio precedente" (punto 12.1 ter del Disciplinare di gara). Questa cooperativa sociale in data 6 maggio (e quindi **successivamente** alla pubblicazione del bando, ma **prima** della sottoscrizione dei documenti necessari a partecipare all'appalto) ha effettuato il rinnovo cariche con il cambio del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In questa situazione il **nuovo Presidente**, oltre a sottoscrivere tutti i documenti necessari, dovrà sottoscrivere anche la dichiarazione in oggetto. Si domanda se sia corretto compilare la dichiarazione sostitutiva del punto 12.1ter) **lett.a)** : infatti il legale rappresentante NON è stato sostituito né è cessato nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando, ma solo il 6 maggio, data successiva alla pubblicazione. Quindi il NUOVO presidente sottoscriverà una dichiarazione in cui si affermerà che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando il legale rappresentante NON E' cambiato.

Risposta al Quesito n.1

La disposizione normativa di cui all'art.38, co.1, ultima parte, del D.lgs n.163/06, ha lo scopo di prevedere come contraente dell'Ente pubblico un operatore economico i cui titolari, amministratori o direttori tecnici in carica o cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando siano persone affidabili dal punto di vista della moralità professionale. Ne deriva, nel caso che ci occupa, che la dichiarazione prevista nel disciplinare al punto 12.1 ter deve essere resa solo nel caso di amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare di gara. Poichè la pubblicazione è avvenuta il giorno 19.04.2011, il triennio da prendere in considerazione è, dunque, quello compreso tra il 19.04.2008 e il 19.04.2011. Se il "rinnovo delle cariche", oggetto del quesito, ha comportato la cessazione di un amministratore munito del potere di rappresentanza dopo la data di pubblicazione del bando/disciplinare di gara, la vicenda non pare rientrare nell'obbligo dichiarativo a cui si riferisce il punto 12.1 ter del disciplinare di gara. Tuttavia, la cooperativa richiedente, dovrà porre particolare attenzione al proprio regime di pubblicità e di opponibilità ai terzi delle decisioni sugli organi societari, al fine di evitare che all'esito dei controlli di rito condotti sui pubblici registri da parte di questo Comune si evinca che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la compagine societaria e/o amministrativa quale risultante da tali registri fosse diversa da quella deliberata, con le prevedibili conseguenze negative sul possesso dei requisiti generali prescritti ai fini partecipativi.

Quesito n.2

Il secondo quesito fa riferimento al numero massimo delle pagine componenti l'Offerta Tecnica/progetto: all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto si afferma che "al progetto dovrà essere allegata una sintetica relazione rispetto all'organico proposto...". Al punto 12 del Disciplinare si afferma che l'offerta tecnica non dovrà superare le trenta pagine ad esclusione dell'indice e della copertina. La sintetica relazione rispetto all'organico proposto si può intendere come **allegato** all'offerta tecnica e in quanto tale **NON** rientrare nelle trenta pagine previste per l'offerta tecnica?

Risposta al Quesito n.2

La prescrizione quantitativa sul confezionamento dell'offerta tecnica, contenuta nel punto 12 del disciplinare di gara, si applica a tutta la documentazione tecnica, ivi inclusa la relazione menzionata nel quesito. Pertanto, la relazione sintetica di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto documento incluso nell'offerta tecnica, dovrà essere predisposta tenendo conto del limite dimensionale generale di 30 pagine prescritto per l'intera offerta tecnica dalla disposizione del disciplinare di gara in questione.